

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 26.9.2019

INFORMATIVA MENSILE N. 9/2019

NOVITA' AGOSTO 2019

INDICE

AGOSTO 2019: NOVITÀ	pag. 2
1 <i>Contribuenti che svolgono attività con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti - Ulteriori chiarimenti</i>	pag. 2
2 <i>Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Ulteriori modifiche e chiarimenti</i>	pag. 3
3 <i>Cedolare secca sulle locazioni commerciali - Applicabilità - Ulteriori chiarimenti</i>	pag. 4
4 <i>“Esterometro” - Divieto di indicazione dei dati delle prestazioni sanitarie</i>	pag. 6
5 <i>Fattura elettronica - Soggetto tenuto all'apposizione della firma digitale</i>	pag. 6
6 <i>Documento commerciale - Omessa indicazione del resto erogato al cliente - Non sanzionabilità</i>	pag. 7
7 <i>Commercio al minuto - Documento commerciale - Procedure di reso merce</i>	pag. 8
8 <i>Termine di presentazione della dichiarazione TARI</i>	pag. 8
9 <i>Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari - Cessione del Credito - Utilizzo in compensazione da parte del cessionario</i>	pag. 9
10 <i>Analisi del rischio di evasione fiscale – Utilizzo dei dati comunicati all'Archivio dei rapporti finanziari</i>	pag. 9
SETTEMBRE 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 11

AGOSTO 2019: NOVITA'

1	CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PROROGA DEI VERSAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con la ris. 1.8.2019 n. 71 e la risposta a interpello 2.8.2019 n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti disposta dal c.d. "decreto crescita".
1.1	AMBITO APPLICATIVO DELLA PROROGA Con la suddetta disposizione sono stati infatti prorogati al 30.9.2019 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che: <ul style="list-style-type: none">• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;• partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza". La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64 ha chiarito che la proroga riguarda anche i contribuenti che: <ul style="list-style-type: none">• applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio;• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;• dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
1.2	RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 71/2019, in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono: <ul style="list-style-type: none">• il 30.9.2019;• il 16.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%;• il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,51%. Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, le rate si riducono a due, scadenti: <ul style="list-style-type: none">• il 30.10.2019;• il 18.11.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%.
1.3	RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono: <ul style="list-style-type: none">• il 30.9.2019;• il 31.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%;• il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,66%. Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, la ris. Agenzia delle Entrate 71/2019 ha precisato che le rate rimangono tre, scadenti: <ul style="list-style-type: none">• il 30.10.2019;• il 31.10.2019, senza applicazione di interessi;• il 2.12.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%.

1.4	MANTENIMENTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che è comunque possibile non avvalersi della proroga, mantenendo il precedente piano di rateazione. In tale caso, entro il 30.9.2019 vanno versate: <ul style="list-style-type: none">• le prime quattro rate, senza interessi;• qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi. Indicazione delle singole rate In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata. Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0106", "0206", ecc.).
1.5	VERSAMENTI SENZA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE Viene infine precisato che qualora, entro il termine del 30.9.2019, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi.
2	INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - ULTERIORI MODIFICHE E CHIARIMENTI Sono state apportate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018 è stata inoltre oggetto di chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17.
2.1	MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE Sono state definite le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate individua ed elabora i dati, resi disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari nel Cassetto fiscale (c.d. "precalcolate ISA"), per l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018. Nello specifico, vengono indicate: <ul style="list-style-type: none">• le formule per il calcolo del reddito ai fini ISA per le imprese (distinguendo tra imprese del comparto delle costruzioni e le altre imprese) e per i professionisti;• le formule di calcolo del reddito per le imprese in contabilità semplificata che tengono conto del passaggio, avvenuto nel 2017, dal sistema contabile improntato alla competenza a quello di cassa;• la formula del calcolo dei canoni di locazione, come desumibili dal modello "Registro locazioni immobili" - RLI. Sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate precisa che il <i>software</i> "Il tuo ISA", anche nelle versioni precedenti a quella del 30.8.2019, tiene conto delle modifiche contenute nel DM 9.8.2019.
2.2	AMBITO SOGGETTIVO In relazione all'ambito applicativo soggettivo degli ISA viene specificato che: <ul style="list-style-type: none">• i soggetti che proseguono l'attività svolta da altri o che cessano e riprendono l'attività nello stesso periodo sono esclusi dagli ISA;• per i soggetti IAS non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

2.3	MODIFICHE DELLE “PRECALCOLATE ISA” I dati del modello ISA forniti dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “precalcolate ISA”) sono modificabili in presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano tali dati. In sostanza, a seguito dell’evidenziazione dell’anomalia ad opera del <i>software</i> “Il tuo Isa”, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica dei dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati. Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Alcuni dei dati forniti dall’Agenzia sono non modificabili (ad esempio, i dati forniti come media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti). Con riferimento a tali dati, se sono evidenziate delle anomalie, potranno essere forniti elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel <i>software</i> applicativo, ma il punteggio complessivo di affidabilità resta invariato, con conseguente limitazione o esclusione dai benefici premiali.
2.4	DICHIARAZIONE DI MAGGIORI RICAVI O COMPENSI Il punteggio complessivo di affidabilità fiscale espresso dal <i>software</i> applicativo degli ISA (variabile da 1 a 10 e ottenuto come media dei punteggi dei singoli indicatori operanti nell’ambito dell’ISA applicato) può essere modificato: <ul style="list-style-type: none">• correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;• dichiarando ulteriori componenti positivi. A quest’ultimo proposito, è stato precisato che i maggiori componenti positivi possono essere dichiarati nella misura sufficiente a raggiungere il punteggio massimo, oppure in una misura inferiore scelta dal contribuente (ad esempio, potrebbero essere dichiarati componenti ulteriori sufficienti a raggiungere un punteggio superiore a 6, che garantirebbe l’esclusione dall’elaborazione delle liste selettive basate su analisi del rischio di evasione fiscale).
3	CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI - APPLICABILITÀ - ULTERIORI CHIARIMENTI
	L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, introdotta dalla legge di bilancio 2019.
3.1	CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI L’art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), infatti, ha stabilito che la cedolare secca può trovare applicazione (su opzione del locatore) anche in relazione ai contratti di locazione stipulati tra l’1.1.2019 ed il 31.12.2019 aventi ad oggetto immobili: <ul style="list-style-type: none">• classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 “Negozii o botteghe”;• di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze). Fino al 31.12.2018, invece, l’accesso alla cedolare secca era riservato agli immobili abitativi. La cedolare secca sulle locazioni commerciali si applica con l’aliquota ordinaria del 21%.

3.2	<p>DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE</p> <p>Viene precisato che nel “caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente”.</p> <p>Sulla base di tale disposizione è stato presentato un interpello al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate se il regime della cedolare secca sia compatibile con un contratto che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none">• una quota di canone di locazione annuale fissa;• una quota variabile, pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la parte dei ricavi che superi in ciascun anno un milione di euro. <p>Libertà di determinazione del canone</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è prevista, nel caso di immobili non abitativi, dall'art. 32 della L. 392/78. Tale norma fa riferimento alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo ma “non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti”.</p> <p>È necessario, pertanto, distinguere, tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;• la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile, che configura, secondo la Corte di Cassazione, espressione della libertà di determinazione del canone locativo. <p>L'Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione oggetto di interpello, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 e, quindi, non impedisce l'applicazione opzionale della cedolare secca.</p> <p>Anche in questo caso, quindi, il locatore dovrà rispettare la previsione in base alla quale il locatore deve dare preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, della “rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.</p>
3.3	<p>SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CORSO DEL 2019</p> <p>E' stato chiarito che, con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale classificato catastalmente nella categoria C/1 ed avente una superficie di 180 mq., stipulato nel 2014 (avente durata 6+6 anni), non è possibile l'opzione per la cedolare secca neppure nel caso in cui, nel 2019, avvenga il subentro di un nuovo conduttore nel contratto.</p> <p>Il subentro del conduttore non configura nuovo contratto.</p> <p>Infatti, il subentro nel contratto di locazione dell'affittuario dell'azienda non configura la stipula di un nuovo contratto di locazione.</p>

	<p>L'art. 1 co. 59 della L. 145/2018, nel prevedere la possibilità di optare per la cedolare secca con riferimento ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali, ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• limitato tale facoltà ai contratti "stipulati nell'anno 2019";• precisato che l'opzione è preclusa ove "alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale". <p>Pertanto, nel caso di specie, pur in presenza delle altre condizioni, non è possibile accedere al beneficio in quanto il contratto non risulta "stipulato nel 2019" e, comunque, era già in corso al 15.10.2018.</p>
4	"ESTEROMETRO" - DIVIETO DI INDICAZIONE DEI DATI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nel caso di effettuazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (non residenti in Italia), i relativi dati non dovranno essere trasmessi nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").</p>
4.1	QUADRO NORMATIVO <p>E' previsto che i soggetti "tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria", per il solo periodo d'imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria".</p> <p>La disposizione di cui sopra è applicabile "anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".</p> <p>La mera presenza di dati di natura sanitaria determina, dunque, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI).</p>
4.2	ESTENSIONE DEL DIVIETO ALL'ESTEROMETRO <p>Il divieto di trasmissione dei dati sanitari, normativamente previsto per l'emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, secondo l'Agenzia delle Entrate è da ritenersi applicabile anche all'invio dei dati mediante il c.d. "esterometro", per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>Si osserva, infatti, che il tracciato e le specifiche tecniche del c.d. "esterometro" sono assimilabili a quelli relativi alle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio ed entrambi sono stati approvati con il medesimo provvedimento (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).</p> <p>In ragione di quanto descritto, anche per il c.d. "esterometro" sussiste la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti. L'utilizzo del tracciato anzidetto, infatti, non prevede "alcuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza".</p>
5	FATTURA ELETTRONICA - SOGGETTO TENUTO ALL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE
	<p>Con la risposta a interpello 28.8.2019 n. 348, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per individuare il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche.</p>

5.1	FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE La firma elettronica qualificata o digitale costituisce uno degli strumenti utilizzabili per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura. Si ricorda che l'apposizione della firma è obbligatoria per le fatture trasmesse, tramite il Sistema di Interscambio, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma non per le fatture elettroniche emesse verso soggetti diversi. Tuttavia, per queste ultime, la firma può essere apposta su base volontaria.
5.2	DISTINZIONE TRA SOGGETTO EMITTENTE E TRASMITTENTE L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la firma digitale deve essere apposta dal soggetto emittente, ossia dal soggetto che genera il documento, non limitandosi alla mera trasmissione. Nell'ipotesi di fatture emesse o trasmesse da un terzo per conto del cedente o prestatore occorre verificare, dunque, se gli accordi tra le parti prevedano che il cliente o l'intermediario: <ul style="list-style-type: none">• si limiti a inviare un documento già redatto dal cedente o prestatore;• aggregi i dati e generi il documento elettronico, per poi provvedere alla relativa trasmissione. Nella prima ipotesi la firma elettronica deve essere apposta dal cedente o prestatore; nella seconda ipotesi, invece, la firma deve essere apposta dal cliente o intermediario.
5.3	ACCORDO CON IL FORNITORE PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA La risposta a interpello 348/2019 riguarda la particolare ipotesi in cui il committente predispone la fattura per conto del prestatore avvalendosi di un terzo (intermediario) per la trasmissione del documento elettronico. Nello specifico, si tratta delle prestazioni in garanzia rese dall'officina alla concessionaria a beneficio degli acquirenti dei veicoli e fatturate dalla concessionaria per conto della prima.
6	DOCUMENTO COMMERCIALE - OMESSA INDICAZIONE DEL RESTO EROGATO AL CLIENTE - NON SANZIONABILITÀ
	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata indicazione dell'importo del resto erogato al cliente all'interno del documento commerciale non è direttamente sanzionabile.
6.1	ELEMENTI OBBLIGATORI DEL DOCUMENTO COMMERCIALE Il documento commerciale è rilasciato (salvo che sia emessa fattura) dai soggetti passivi IVA che sono tenuti a memorizzare e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri. Tale documento deve riportare almeno i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• data e ora di emissione;• numero progressivo;• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;• numero di partita IVA dell'emittente;• ubicazione dell'esercizio;• descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (ovvero, per i prodotti medicinali, il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio);• ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Inoltre, ove il cliente lo richieda, il documento deve essere integrato con il codice fiscale o la partita IVA del medesimo cessionario o committente e assume validità ai fini fiscali.

6.2	INDICAZIONE DEL RESTO EROGATO AL CLIENTE L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il modello di documento commerciale rappresentato in uno degli allegati alle specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ("Layout documento commerciale") riporti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal DM 7.12.2016, tra cui l'ammontare del resto erogato al cliente, l'eventuale mancata indicazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile. Viene infatti precisato che il modello fornito ha la funzione di favorire l'uniformità nell'emissione dei documenti, mentre l'indicazione dell'ammontare del resto erogato è volta a tracciare in modo completo l'operazione d'incasso.
7	COMMERCIO AL MINUTO - DOCUMENTO COMMERCIALE - PROCEDURE DI RESO MERCE
	In base al principio di diritto 1.8.2019 n. 21, formulato dall'Agenzia delle Entrate, le procedure di reso relative ad operazioni certificate mediante scontrino fiscale, individuate in precedenza dalla prassi amministrativa, sono applicabili anche per le operazioni certificate mediante il documento commerciale.
7.1	PROCEDURE DI RESO CON SCONTRINO FISCALE In particolare, il principio di diritto 21/2019 afferma che le procedure applicabili sono quelle definite con le ris. Agenzia delle Entrate 5.10.2001 n. 154 e 5.12.2003 n. 219. Tali documenti esaminano le ipotesi di: <ul style="list-style-type: none">• sostituzione di un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere in un momento successivo;• restituzione di un bene con rimborso integrale del prezzo.
7.2	PROCEDURE DI RESO CON DOCUMENTO COMMERCIALE L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di operazioni certificate mediante documento commerciale, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi necessari a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, ossia le informazioni che, nel caso di operazioni documentate mediante fattura, sono desumibili da quest'ultima e dalla nota di variazione, emesse ai sensi degli artt. 21 e 26 del DPR 633/72. In particolare, con riguardo all'ipotesi di rimborso del prezzo, il principio di diritto in commento richiama le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">• le generalità dell'acquirente;• l'ammontare del prezzo rimborsato;• i dati del documento attestante l'operazione originaria;• il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
8	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI
	E' stato precisato che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fissato al 30 giugno o al diverso termine previsto dal regolamento comunale. Il differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre riguarda infatti soltanto le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

9	DETRAZIONE D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - CESSIONE DEL CREDITO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2019 n. 74 sono state fornite indicazioni per l'utilizzo in compensazione, da parte del cessionario, del credito corrispondente alla detrazione d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") effettuati sulle singole unità immobiliari.
9.1	CODICE TRIBUTO Viene precisato che anche per la compensazione in esame deve essere utilizzato il codice tributo "6890", che è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.7.2018 n. 58 in relazione alla cessione della detrazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
9.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Viene inoltre precisato che nel modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il codice tributo "6890" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato;• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato "AAAA" (per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, dovrà essere indicato l'anno "2019", mentre per l'utilizzo della seconda quota, fruibile dall'1.1.2020, dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2020" e così via). La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell'anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi. In questo caso, come anno di riferimento deve essere indicato l'anno originario di fruibilità.
9.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
10	ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE - UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 8.8.2019 n. 669173, ha definito una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali, basata sull'utilizzo integrato: <ul style="list-style-type: none">• delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari;• degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
10.1	INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO EVASIONE La procedura in esame individua le società per le quali emerge un'incoerenza tra: <ul style="list-style-type: none">• le disponibilità finanziarie risultanti dalle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari;• i ricavi/volume d'affari dichiarati per gli anni 2016 e 2017. Per ogni posizione selezionata viene comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, oltre agli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

10.2

CONTROLLI SULLE POSIZIONI SELEZIONATE

Le posizioni selezionate sono comunicate dalla Divisione Contribuenti alle Direzioni regionali e provinciali di competenza, per le valutazioni relative all'avvio delle ordinarie attività di controllo.

A loro volta, gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti.

SETTEMBRE 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2019;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
16.9.2019	Ravvedimento acconto IMU/TASI	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU e/o TASI dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 17.6.2019, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 31.12.2020;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
16.9.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai sali e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2019.
16.9.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019):</p> <ul style="list-style-type: none">• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2019;versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>
16.9.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2019;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.9.2019	Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la prima delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2019.</p>
25.9.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">relativi al mese di agosto 2019, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
30.9.2019	Versamenti imposte da modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e IVA 2019	<p>I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2019 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;• dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;• del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino al 30.6.2019. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.9.2019	Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" a iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo dei contributi per l'anno 2018;• primo acconto dei contributi per l'anno 2019. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none">• artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti;• anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.9.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti che effettuano i versamenti in forma rateale e che non intendono avvalersi della proroga devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.</p> <p>Qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, occorre effettuare il versamento delle prime tre rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2019	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
30.9.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l'1.7.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.11.2020;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.9.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• se effettuato entro il 28.11.2019, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;• se effettuato dopo il 28.11.2019 ed entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.8.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla scadenza del 31.7.2019 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2019), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
30.9.2019	Trattenuta ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono trattenere, dalle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2019, la seconda delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019</p> <p>La rata delle ritenute che viene trattenuta dovrà essere versata entro il 16.10.2019.</p>
30.9.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di agosto 2019;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
30.9.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Studio Gorini s.r.l.

Informativa mensile n. 9/2019 – pag. 15